

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Vice Presidente **TARAMELLI**
Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (730), d'iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Bonifacio - DC) Pag. 9, 10, 11 e *passim*

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 14, 17

DE SABBATA (PCI) 11, 12

FLAMIGNI (PCI) 16, 17

GARIBALDI (PSI), f.f. relatore alla Commissione 9, 11, 12

PADULA (DC) 11, 12, 13 e *passim*

«Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano» (968), d'iniziativa dei deputati Bassani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

- Bonifacio (DC) Pag. 4, 5, 6 e *passim*

- Taramelli (PCI) 2

BRUGGER (Misto SVP) 2, 4, 5 e *passim*

COLOMBO Svevo (DC) 5

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 6, 7

DE SABBATA (PCI) 9

GARIBALDI (PSI) 3, 4

MURMURA (DC), relatore alla Commissione . 2, 5, 7 e *passim*

PAVAN (DC) 6, 9

TARAMELLI (PCI) 4, 6

«Riconoscimento della qualifica di internato civile» (1026), d'iniziativa del senatore Boldrini e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Bonifacio - DC) 17, 18

GARIBALDI (PSI) 18

MURMURA (DC), relatore alla Commissione . 17

TARAMELLI (PCI) 18

I lavori hanno inizio alle ore 17,25.

Presidenza del Vice Presidente TARAMELLI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni sul Club alpino italiano» (968), d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni sul Club alpino italiano», d'iniziativa dei deputati Bassanini, Coloni, Motetta, Rognoni, Formica, Spagnoli, Bozzi, Rodotà, Aniasi, Biasini, Segni, Gitti, Gorla, Pazzaglia, Massari, Barca, La Malfa, Ruffolo, Gianni, Minervini, Nebbia, Serri, Alborghetti, Riz, Dujany, Sarti Adolfo, Sacconi, Arisio, Sangalli, Comis, Moro, Zoso, Casini Carlo, Anselmi, Visco, Lussignoli, Ebner, Portatadino, Orsini Gianfranco, Bernardi Guido, Dal Maso, Pasquilin, Rebullà, Ronzani, Soave, Virgili, Danini, Moschini, Migliasso, Lanfranchi Cordioli, Alasia, Francese, Caprili, Colucci, De Carli, Picchietti, Giovannini, Masina e Mannuzzu, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge «Nuove disposizioni sul Club alpino italiano», n. 968, approvato all'unanimità da tutte le forze politiche nell'altro ramo del Parlamento, prevede la concessione di un ulteriore finanziamento di 2 miliardi di lire in favore di questo sodalizio, che, per le sue particolari competenze e le funzioni che svolge, merita certamente riconoscimento da parte del Parlamento.

L'articolo 2 stabilisce ulteriori competenze e funzioni per questo stesso sodalizio e prevede tra l'altro l'organizzazione e la gestione, tramite l'Associazione delle guide alpine, di corsi per la preparazione professionale.

Ritengo che, nonostante il carattere parziale e settoriale di questo tipo di normativa, che troverebbe una più pertinente collocazione in un quadro organico, ci si possa esprimere favorevolmente in merito all'approvazione del disegno di legge n. 968 anche da parte del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BRUGGER. Signor Presidente, sul disegno di legge n. 968 ho presentato un emendamento tendente a defalcare dai due miliardi di

lire l'importo di 200 milioni - non di più - a favore dell'Associazione alpinistica sudtirolese che ha lo stesso stato giuridico e svolge le medesime mansioni del Club alpino italiano. L'Associazione alpinistica sud-tirolese è composta da circa 25.000 soci ed è basata - come anche il CAI - sul volontariato tra gli alpinisti. Tra le due associazioni non esistono degli attriti, dovremmo quindi cercare di valorizzare l'Associazione alpinistica sud-tirolese soprattutto per il fatto che essa dispone di un'organizzazione giovanile molto efficace. Faccio presente che i nostri campioni sciatori vengono preparati nell'ambito della sezione giovanile dell'Associazione e selezionati per passare nella squadra azzurra di sci. Credo che almeno un riconoscimento a questa associazione lo si dovrebbe dare, perchè campioni come Thöeni sono usciti da questa associazione.

Vorrei anche far presente che l'Associazione alpinistica sud-tirolese copre un quinto del territorio dell'arco alpino per quanto riguarda il salvataggio per situazioni di emergenza, perchè dispone in ogni sua sezione di un corpo specializzato nel salvare persone in tali casi.

Soprattutto faccio notare che questa organizzazione dispone - io credo che il CAI non l'abbia - anche di un determinato numero di cani addestrati per salvare persone che sono state travolte dalle valanghe.

Propongo quindi, se fosse possibile, di dare un riconoscimento anche a questa organizzazione approvando il mio emendamento, considerando anche il fatto che questa Associazione alpinistica sud-tirolese forma un anello di collegamento tra il Club alpino italiano e le altre associazioni alpinistiche europee, soprattutto del mondo tedesco.

Quindi, inviterei la Commissione ad accogliere la mia proposta di emendamento per dare - lo ripeto per l'ennesima volta - almeno un segno di riconoscimento anche a questa organizzazione che credo lo meriti in particolar modo.

Mi riservo di presentare anche una documentazione adeguata al riguardo, ma essa può anche essere richiesta al Comandante del IV Corpo d'Armata di Bolzano, il quale vi attesterà, tra le altre cose, quante volte l'elicottero di emergenza è stato utilizzato dalle associazioni di salvataggio che fanno capo a questa organizzazione.

Con ciò credo di aver motivato sufficientemente l'emendamento da me presentato.

Presidenza del Presidente BONIFACIO

(Segue BRUGGER). Mi rendo conto che arrivo tardi perchè il provvedimento è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, ma se non ricordo male la Camera dei deputati non ha scrupoli di coscienza quando si tratta di emendare disegni di legge già approvati dal Senato.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione. La richiesta del senatore Brugger mi sembra meritevole di considerazione, però il provvedimento legislativo di cui oggi noi ci occupiamo è

finalizzato ad indicazioni normative vincolanti, precise ed anche garantiste - se così si può dire - per cui l'ipotesi di accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Brugger, per il quale dichiaro il mio voto favorevole, dovrebbe essere ricondotta all'interno del rispetto di quelle condizioni a cui soggiace il Club alpino italiano, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge di cui discutiamo.

Detto questo, sempre all'articolo 2 lettera *b*), mi pare esista l'esigenza di chiarire meglio il concetto di questo comma che recita: «al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche». Infatti in base a questo comma sembra che il Club alpino italiano possa sottrarsi alle generali norme poste a tutela del paesaggio, sembra quasi che gli si conceda la possibilità di modificare, sia pure con finalità specifiche, la realtà ambientale esistente. Secondo me invece sarebbe opportuno specificare che quanto è stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo deve avvenire nel rispetto delle norme paesaggistiche.

PRESIDENTE. Questo è implicito.

BRUGGER. Secondo me il problema non sussiste, in quanto il Club alpino non si occupa di strade, è il vero protettore della natura.

GARIBALDI. Sono d'accordo con lei senatore Brugger, ma non certo per questo il Club alpino italiano può sottrarsi a quelle che sono le regole generali poste a salvaguardia della natura e che devono essere valide per tutti, ma forse la mia è una preoccupazione superflua.

Concludo esprimendo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Brugger.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Brugger sul fatto che la formulazione dell'emendamento è contraddittoria con quanto è stabilito al primo comma dell'articolo 1. Infatti sarebbe bene specificare che il contributo annuo da erogare al Club alpino italiano è di 1.800 milioni, poi con un comma aggiuntivo si dirà che all'Associazione alpinistica sudtirolese verranno erogati 200 milioni. Questo anche per coerenza in quanto non si può stabilire che si stanziavano 2 miliardi per il Club alpino italiano quando in realtà sono 1.800 milioni.

TARAMELLI. Vorrei esprimere il parere favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge in quanto ritengo giustificato il contributo proposto. Questo organismo infatti riveste un ruolo molto importante ed ha anche la funzione di tutelare le strutture oggi esistenti in montagna, strutture che ovviamente servono anche a garantire la vita degli appassionati della montagna.

Sono contrario invece all'emendamento presentato dal senatore Brugger non solo perchè non conosco bene l'associazione di cui egli ha parlato, ma anche perchè mentre il Club alpino è già stato riconosciuto e tutelato con norme precedenti, per questa associazione credo che non vi sia stato alcun riconoscimento ufficiale (scusate se non sono bene informato). Sono sicuro che questo organismo sia meritevole di un contributo, ma reputo necessario, nel caso non vi fossero, preparare

anche per questa associazione delle norme di base che ne riconoscano il ruolo a livello nazionale, altrimenti potremmo creare un precedente.

Dunque sarebbe opportuno che il senatore Brugger ritiri il suo emendamento in attesa della formulazione di una proposta che riconosca anche questa associazione, in tal modo si potranno fare in seguito quegli adeguamenti che si renderanno necessari.

BRUGGER. Devo farle presente, senatore Taramelli, che l'Associazione alpinistica sudtirolese è stata riconosciuta nel lontano 1972 con un provvedimento analogo a quello per il Club alpino.

PRESIDENTE. Comunque, una cosa è il riconoscimento ed altra cosa sono gli interventi che si intendono fare con questo disegno di legge per il Club alpino italiano.

BRUGGER. Quindi non devono essere riconosciuti dei contributi anche per coloro che finora hanno fatto del volontariato?

COLOMBO SVEVO. Desidero fare qualche osservazione. Per quanto riguarda la proposta di emendamento del senatore Brugger saremmo d'accordo se realmente questa associazione ha le stesse caratteristiche del Club alpino italiano. Vorrei qualche chiarimento in proposito, perchè non vorrei che, dato che questo è un momento in cui nascono continuamente associazioni di volontariato, ne finanziassimo alcune e ne dimenticassimo altre. Quindi, desidero sapere se vi è un rappresentante dell'associazione designato dal Ministero e se in qualche modo possiamo giustificare e motivare giuridicamente il contributo che intendiamo dare a questo organismo. Comunque, ritengo che, se giuridicamente questa associazione ha le stesse caratteristiche del Club alpino italiano, si possano finanziare entrambi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore della Commissione*. Sono favorevole al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e ritengo superflua l'aggiunta proposta dal senatore Garibaldi alla lettera *b*) dell'articolo 2, perchè i principi generali posti a salvaguardia della natura devono essere rispettati da tutti anche in base al decreto Galasso, a prescindere dal fatto che ora quest'ultimo è stato sospeso dal TAR di Brescia. Non sono contrario all'emendamento del senatore Brugger, ma reputo necessario ridurre il contributo all'Associazione alpinistica sudtirolese a 100 milioni anche perchè non sappiamo con precisione se esistono anche analoghe associazioni di volontariato, che operano in altre zone e che probabilmente avrebbero gli stessi diritti. Questo contributo, comunque, costituisce un'apertura verso questa organizzazione già riconosciuta dalla Regione a statuto speciale.

Se il senatore Brugger è d'accordo a riformulare l'emendamento, io esprimo parere favorevole. Vi è da dire, inoltre, che la somma globale da stanziare non viene modificata quindi non esistono pericoli di altro genere.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame e ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il senatore Brugger ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole «2 miliardi» con le altre «1.800 milioni», nonchè ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma: All'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) è attribuito un contributo pari a 200 milioni».

BRUGGER. Signor Presidente, in accoglimento del rilievo mosso dal senatore Murmura, ho modificato il mio emendamento, che, nella nuova stesura, risulta così formulato:

Al primo comma le parole: «2 miliardi» sono sostituite dalle altre: «1.900 milioni». Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni.

Ritengo infatti che possa bastare anche un contributo di 100 milioni a favore di detta associazione, che, lo ripeto, è l'unica in Italia, con il CAI, a svolgere queste attività e queste iniziative. L'associazione non ha un Consiglio nazionale bensì un Consiglio provinciale, con la collaborazione con il IV Corpo d'armata e con le truppe degli alpini.

PAVAN. Signor Presidente, sono favorevole alle modifiche proposte.

TARAMELLI. Signor Presidente, riconfermo il nostro parere contrario agli emendamenti presentati dal senatore Brugger per le ragioni che prima ho illustrato, non per un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dell'Associazione alpinistica sudtirolese.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole agli emendamenti così come riformulati.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Brugger tendente a sostituire nel primo comma, le cifre: «2 miliardi» con l'altra: «1.900 milioni».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma così come risulta modificato.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Brugger tendente ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

«A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpinistico italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 1.900 milioni.

A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla produzione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale».

A questo articolo il senatore Brugger ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'inizio del nuovo testo, le parole: «Il Club alpino italiano provvede», con le altre: «Il Club alpino italiano e l'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) provvedono».

BRUGGER. Signor Presidente, credo che l'emendamento si illustri da sè.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che ciò non possa formare oggetto di una legge statale.

Pertanto invito il presentatore di questo emendamento a ritirarlo.

BRUGGER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Siamo di fronte ad un disegno di legge che prevedeva delle disposizioni per una associazione di carattere nazionale. Non sto qui ad esaminare in modo approfondito se prima di questo provvedimento di legge o con esso il CAI sia diventato un ente pubblico, e devo manifestare qualche riserva a tale proposito.

Ma una riserva maggiore nutro quando sul «treno» di questo disegno di legge vedo innestare un contributo ad una associazione che non ha carattere nazionale.

Per tali motivi il Gruppo comunista non può dare il suo voto favorevole a questo provvedimento.

PAVAN. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

«Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (730), d'iniziativa dei deputati

Lo Bello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno», d'iniziativa dei deputati Lo Bello, Alberini, Balestracci, Baraccetti, Caccia, Cerquetti, Ferrari Marte, Gualandi, Ianniello, Perrone, Picano, Zamberletti, Lega, Ligato, Lattanzio, Zanini e Zolla, già approvato dalla Camera dei deputati.

In luogo del senatore Franza, prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame scaturisce da una delle non poche irrazionalità della legge n. 110 del 1975. Chi abbia un minimo di esperienza di armi, sia da tiro che venatorie, non può non interrogarsi sulla ragione della illogicità e delle difficoltà applicative della legge n. 110, cui il disegno di legge n. 730 (approvato in sede deliberante dalla 2^a Commissione della Camera il 16 maggio 1984) in una certa ottica della quale dirò di più oltre si propone di rimediare.

Si deve, infatti, tenere presente che il legislatore del 1975, nel lodevole e, per alcuni aspetti, pregevole sforzo di porre ordine in materia tumultuosamente sviluppatasi dal punto di vista tecnologico (e quantitativo) nel secondo dopoguerra, nell'intento di introdurre meccanismi di controllo finalizzati a limitare una indiscriminata disponibilità di armi letali, aveva, con una criteriologia, che definire empirica sarebbe eufemistico, sostanzialmente catalogato le armi in armi da guerra, sulla base del loro impiego da parte dei diversi eserciti ed anche in relazione al loro potere lesivo, e in armi comuni da sparo che per un certo tipo sono micidiali (come le armi rigate e a palla, i

potentissimi fucili da tiro, le rivoltelle, anche di grosso calibro, e le pistole cosiddette automatiche fino al calibro 165 o 32) e per un altro tipo sono similari alle armi da guerra, quanto a munizionamento, ma usate anche per la caccia e per il tiro sportivo. Nella caccia, quest'ultime sono usate in particolare contro gli ungulati ed hanno proiettili del calibro delle armi da guerra ed hanno un potere di arresto assolutamente simile. Sempre il legislatore del 1975 ha ritenuto armi da sparo - qui secondo me sta l'assurdità non solo filologica, ma tecnica che contrasta con il criterio della capacità lesiva - le armi da bersaglio da sala, a gas, ad aria compressa escluse quelle da pesca, che sono veramente micidiali, nonchè le armi di cui sia stata esclusa (*sic*) l'attitudine a recare offesa alla persona. Tutto ciò ha fatto sì, ad avviso dei presentatori del presente disegno di legge, che lo sport del tiro a segno subisse una marcata contrazione di adepti, con pregiudizio per le nostre affermazioni sportive, a causa del divieto della possibilità di detenere armi da fuoco delle diverse specialità da tiro (carabine, pistole, eccetera) praticate in sede nazionale e internazionale.

Il disegno di legge intenderebbe dunque modificare le norme che limitano la detenzione delle armi comuni da sparo di cui, ai sensi dell'articolo 10 della legge del 1975, è consentito detenere due esemplari non finalizzati alla caccia. Il disegno di legge si propone pertanto di aumentare il numero delle armi comuni da sparo sportive, ovvero ad uso sportivo. Quindi, si avrebbe la possibilità di detenere due armi comuni da sparo che possono essere, ad esempio, le pistole da difesa oppure fucili con munizioni tipo guerra non in uso presso eserciti, sei armi da caccia e sei armi da sparo sportive. Per questo fine, dal disegno di legge, sono poste due condizioni: l'iscrizione ad una sezione del tiro a segno nazionale (comunale) e l'iscrizione all'Unione italiana del tiro a segno; inoltre, è richiesta la identificazione dei modelli delle armi comuni da sparo ad uso sportivo, sulla base di una regolamentazione rimessa alla discrezionalità del CONI.

Detto questo, nel merito, non mi sembra vi siano valide ragioni per obiettare sulla facoltà di detenere armi sportive in aggiunta a quelle di cui è consentita la detenzione in numero di sei. Però un'obiezione che mi sembra fondamentale è quella che venga eliminata la condizione della duplice iscrizione ad una «associazione». L'iscrizione ad una sezione del tiro a segno nazionale potrebbe essere già sufficiente. Il pretendere un'ulteriore iscrizione alla Unione italiana del tiro a segno può sembrare una forma indiretta per imporre un'altra tassa. Inoltre, vorrei obiettare che non mi sembra opportuno rimettere alla discrezione del CONI la definizione delle armi di questo tipo. Infatti, mi sembrerebbe che, proprio per la rigorosa e puntigliosa normativa esistente in materia, ciò rappresenterebbe da parte del legislatore un declinare compiti che gli sono propri. Pertanto, a questo proposito mi permetto di presentare un emendamento, in base al quale si dovrebbe sopprimere dal testo le parole dalle quali deriva l'obbligo della iscrizione all'Unione italiana del tiro a segno.

PRESIDENTE. Voglio sapere se questo emendamento si traduca nella soppressione delle parole: «che siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno».

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Sì. Inoltre propongo di sopprimere la parte dell'articolo unico che attribuisce al CONI l'individuazione di quelle armi di cui è consentita la detenzione poichè a giudizio del CONI queste stesse armi sono già considerate sportive. Rimettere perciò al CONI la valutazione di questa «sportività» è inutile; a mio giudizio bisognerebbe rimetterla ad un decreto del Ministro dell'interno varato d'intesa con il Ministro della difesa.

PRESIDENTE. Da cosa deduce che sia il CONI a decidere sulla qualificazione di armi sportive?

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Nell'articolo unico è scritto: «corrispondenti ai modelli ammessi dalle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI».

PRESIDENTE. Mi sembra perciò che si rinvii a disposizioni già esistenti e non mi sembra che sia attribuita al CONI una valutazione decisiva.

DE SABBATA. Infatti sono le associazioni competenti che definiscono le caratteristiche delle competizioni e quindi decidono sulla sportività delle armi.

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. A mio parere, il giudizio di arma sportiva dovrebbe essere rimesso ad una valutazione tecnica ed a parametri ben definiti, non riscontrati e non riscontrabili attraverso una disposizione normativa che garantisce l'uniformità dei criteri per la definizione di questo tipo di arma. Se, per assurdo, il CONI cambiasse le proprie determinazioni in ordine alle armi sportive, su tutto il territorio nazionale vi sarebbe un aumento imprevedibile di questo tipo di armi. Si creerebbe in questo modo una confusione incredibile rispetto alle disposizioni esistenti e rispetto alle eventuali possibili modifiche di queste disposizioni.

PADULA. Però esistono disposizioni precise che definiscono le armi sportive.

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Questo non mi sembra vero perchè disposizioni precise esistono soltanto sulle armi comuni da sparo; proprio per questo io propongo l'emendamento in discussione.

Infine vorrei fare una considerazione sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Quelle che mi permetto di avanzare sono proposte, non verità rivelate, e muovono da opinioni personali e in parte da una mia competenza in materia, sia pure empirica. Volevo proporre, e credo che sia coerente con l'impianto dell'intero disegno di legge, un emendamento aggiuntivo con il quale venisse posto rimedio a quelle generali disposizioni che, assimilando al concetto di armi comuni da sparo anche le carabine o le pistole ad aria compressa, le sacrificano alla possibilità di detenzione delle armi comuni da sparo, tenute a titolo di difesa personale nella propria abitazione, pur essendo rivoltelle o pistole addirittura del calibro 7,65. Addirittura in questa categoria

rientrano rivoltelle di calibro 45, cioè di 9 millimetri, idonee anche ad uccidere un elefante. Vorrei richiamare l'attenzione su questo fatto a confronto con l'impostazione che non consente agli appassionati di tiro di detenere fucili ad aria compressa assolutamente innocui sotto il profilo del potere lesivo, o perlomeno innocui quanto una limetta da unghie o uno spillo.

PRESIDENTE. La sua ipotesi mi sembra estremamente riduttiva.

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Ho una discreta esperienza di medicina legale e credo di poter parlare con cognizione di causa. È veramente ridicolo pensare ad un potere lesivo delle armi sportive simile a quello delle armi comuni da sparo. Questo può essere affermato anche senza considerare l'aspetto tecnico dato che, non bisogna dimenticarlo, l'aria compressa non è il prodotto di uno sparo. Lo sparo è la conseguenza della rapida estensione di un certo quantitativo di polvere che non accade nei fucili ad aria compressa.

PRESIDENTE. L'equiparazione non viene fatta per la meccanica, ma per quanto riguarda i risultati.

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Proprio per queste considerazioni vorrei proporre un emendamento che offra la opportunità di detenere, al di là del numero attualmente consentito sotto la specie delle armi comuni da sparo, armi ad aria compressa che permettano l'esercizio del tiro anche all'interno del proprio domicilio.

La mia proposta si traduce perciò nel seguente emendamento aggiuntivo:

aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1979, n. 110, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le armi denominate da bersaglio da sala, ad emissione di gas e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, non sono da conteggiare, nel limite di due, ai fini della formazione del numero delle armi di cui è consentita la detenzione"».

DE SABBATA. Nel suo emendamento è precisato che queste armi «non sono da conteggiare nel limite di due»; si tratta di un limite proprio o è in relazione a quello delle altre armi?

GARIBALDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Nel limite proprio.

DE SABBATA. Allora il suo emendamento è equivoco perché sembra che per le altre armi non vi sia alcun limite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PADULA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulle ragioni che mi hanno stimolato ad intervenire su questa materia. Il Presidente sa ed il relatore ha già precisato che quello in discussione è un provvedimento molesto che si inserisce in una materia molto delicata e

complessa. Quando il presidente Bonifacio era preposto al Ministero di grazia e giustizia fece un tentativo di disciplinare questa materia.

PRESIDENTE. Questo tentativo fallì completamente per il mancato concerto del Ministro dell'industria.

PADULA. Non solo per questo, ma anche per una serie di motivi che si risolvono nel fatto che nel nostro paese prevale una specie di pendolarismo tra l'emotività e l'isteria burocratica sulla materia delle armi.

Invece il disegno di legge, che l'allora Ministro di grazia e giustizia aveva predisposto, tendeva ad introdurre una classificazione delle armi ispirata ai concetti più moderni, soprattutto della legislazione tedesca, in materia di potenza delle armi e non di classificazione amministrativa qual è quella oggi in vigore nel nostro paese. Da ciò può essere legittimo il sospetto - e credo che lo sappia benissimo il senatore Garibaldi - a proposito di un emendamento che in linea pratica condivido ma che certamente si inserisce in un determinato contesto.

In tema di aria compressa voi sapete che dopo la legge n. 110 cademmo nella illegalità per quanto riguardava l'esistenza di tutti quei baracconi per il tiro a segno presenti nelle varie fiere; mentre è anche vero che i fucili ad aria compressa con canna rigata possono avere una potenza di perforazione superiore a fucili di calibro anche elevato.

Il problema non è quello di andare a rincorrere definizioni. Purtroppo, credo che sia nota a tutti la vicenda della pistola calibro 9 millimetri che in Italia, essendo stata adottata dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza, è considerata arma da guerra, mentre in tutto il mondo è una pistola di difesa personale.

Da ciò deriva che i nostri esportatori da due anni a questa parte non riescono ad esportare tale arma, non dico nelle «zone calde» del mondo, ma nemmeno negli Stati Uniti d'America, salvo l'ultimo importante successo che si è avuto vendendo la pistola 92/SB destinata a sostituire la Colt.

Credo che sia da condividere lo spirito del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri che tende a dare una qualche configurazione specifica a quel ramo dell'attività sportiva che implica l'uso di armi, quello cioè che potrà quasi certamente in parte sostituire la progressiva riduzione dell'attività venatoria tradizionale.

Gli onorevoli senatori sanno come, per quanto riguarda la caccia, giustamente esiste un orientamento sempre più restrittivo e vincolistico. In questo stesso ramo del Parlamento è in corso di esame davanti alla Commissione giustizia - la scelta di questa sede è avvenuta per ragioni che, a mio parere, sono incomprensibili - un disegno di legge riguardante il tiro al piccione. È chiaro che probabilmente si arriverà, per ragioni che reputo in larga misura artificiose, alla approvazione di tale normativa. Il punto di partenza di questo provvedimento legislativo è da ricercare allorquando una presentatrice televisiva, Raffaella Carrà, si è presentata in televisione con un piccione sulla spalla suscitando emozioni in un certo numero di cuori sensibili del nostro paese. Comunque, l'attività dei centri di tiro sportivo non è ovviamente esercitata su bersagli vivi, ma gli appassionati lo esercitano in poligoni e

zone attrezzate per questo tipo di attività e che hanno una precisa disciplina di carattere anche agonistico olimpionico. È noto che in questo sport l'Italia ha conquistato alcune medaglie d'oro nelle passate Olimpiadi e credo che questa attività vada riconosciuta non solo legittima, ma anche utile dal punto di vista del riempimento del tempo libero di alcune categorie di persone che hanno questa passione.

Come tutti sappiamo, questi sport richiedono un certo numero di armi a carattere personalizzato, perchè ogni sportivo si fa costruire l'arma in base alle sue caratteristiche fisiche ed in base anche a determinate esigenze tecniche; e da ciò deriva che quindi possono essere detenute anche queste armi in aggiunta a quelle che la legge oggi autorizza a detenere.

Questo è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, con quella limitazione cui peraltro ha accennato poc'anzi il senatore Garibaldi, ma che francamente non si giustifica, perchè il vincolo condizionante per la detenzione di armi comuni da sparo sportive è l'iscrizione all'Unione italiana di tiro a segno.

PRESIDENTE. Questa Unione italiana di tiro a segno è un'associazione?

PADULA. È una delle varie associazioni...

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vorrei prospettare un problema di legittimità costituzionale, perchè la libertà di associarsi è stata ritenuta vulnerata quando per consentire certi vantaggi lo Stato ha richiesto l'iscrizione ad una certa associazione. È come se nella realtà la rendesse obbligatoria in contrasto con la libertà di associarsi o meno. È ovvio che sto parlando dell'Unione italiana tiro a segno.

PADULA. È scontato che per poter utilizzare armi sportive si debba essere iscritti ad un poligono di tiro a segno. Non si vede per quale motivo a questa condizione se ne debba aggiungere un'altra, e cioè che si debba pagare una sorta di pedaggio che è rappresentato dall'iscrizione all'Unione italiana di tiro a segno, che è una delle associazioni legate in qualche modo al Ministero della difesa che gestisce un certo numero di poligoni; comunque vi sono una serie di poligoni di altro tipo.

Quindi, questo vincolo esclusivo a favore di questa associazione appare effettivamente una discriminazione.

Senatore Flamigni, l'articolo unico del disegno di legge n. 730 afferma principalmente due cose: che si debba essere «iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale» ed «anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno». Sarebbe a dire che per esercitare il gioco ci si debba iscrivere al CSI, che è un'organizzazione del mondo cattolico, e non ci si possa iscrivere invece ad altra organizzazione di diversa ispirazione sociale, politica, religiosa, eccetera. Ci sono diverse associazioni nazionali che organizzano tale tipo di attività sportiva.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Infatti, c'è la Federazione di tiro a volo, la Federazione italiana pentathlon moderno e la Federazione italiana sport invernali, tutte sullo stesso piano

dell'Unione italiana di tiro a segno. Vi è certamente una disparità sotto il profilo costituzionale.

PADULA. È palese che questa aggiunta è una piccola inserzione corporativa fatta *ad hoc* in questa materia. Sono tutte associazioni che aderiscono al CONI, il quale riconosce solamente quelle associazioni che gestiscono attività che hanno un riscontro in discipline olimpioniche.

Altresì, è da condividersi, a mio avviso, l'esigenza che poneva il relatore, senatore Garibaldi, circa il fatto che la classificazione delle armi sportive debba essere fatta dal Ministero dell'interno - così come è stato proposto sia dal rappresentante del Governo che da me - su parere della Commissione centrale delle armi, sentito il CONI. È legittimo il fatto che l'organo sportivo abbia una funzione consultiva per indicare al Governo quale tipologia di armi si presta ad essere richiesta e quali requisiti debbano avere per essere ammesse alle competizioni agonistiche. Ma non è giusto che si deleghi al CONI la classificazione delle armi sportive in modo automatico e ricettizio, per cui l'ordinamento venga a delegare ad una associazione che ha natura sportiva funzioni che sono strettamente collegate ovviamente alla disciplina della materia delle armi e non si può negare che abbiano una connessione con le esigenze di polizia. È evidente che appaia del tutto naturale la proposta fatta dal relatore e che si ritrova anche in un emendamento da me presentato - che coincide tra l'altro con l'emendamento presentato dal Governo - circa il fatto che la procedura di classificazione delle armi definite sportive sia ricondotta nell'ambito della legge n. 110, cioè nell'ambito della legislazione generale sulla disciplina delle armi.

Anticipo subito che esiste una leggera divergenza di opinione con il Governo per quanto riguarda il catalogo. Il senatore Flamigni forse non era presente quando è stata discussa la legge n. 110, quella con la quale è stato introdotto l'obbligo del catalogo per le armi. Avendo però constatato le difficoltà pratiche e soprattutto la scarsa funzionalità di quest'ultimo, con successiva legge del 1982 vennero esentate dalla catalogazione le armi da caccia e quelle ad aria compressa. Ora, che si ritenga opportuno introdurre una classificazione per le armi di tipo sportivo può anche essere ammesso, ma non sarebbe utile riprendere il tema del catalogo, soprattutto in un settore come quello delle armi sportive che sono particolarmente personalizzate, dopo che il legislatore e lo stesso Governo hanno riconosciuto l'inutilità di tutto questo.

Cosa significa catalogazione delle armi? Significa registrare le caratteristiche dei vari tipi di armi prodotte nel paese. Quelle sportive sono, più di qualunque altro tipo di arma, costruite in modo artigianale e funzionale alla persona che le ordina, in genere sono addirittura esemplari unici in quanto l'artigiano riceve l'ordine di fabbricarla in modo da adattarla alla persona fisica che deve farne uso, quindi con particolari caratteristiche.

Pensare di classificare ognuna di queste armi prodotte per uso sportivo nel catalogo nazionale è una cosa piuttosto complicata e costituisce un balzello burocratico di cui francamente non si vede l'utilità. Se costituisse una misura preventiva, repressiva o di polizia sarei il primo a dividerla, ma, come ripeto, anche il legislatore ed il

Governo hanno convenuto che ad esempio la catalogazione per le armi a caccia e quelle ad aria compressa non aveva alcuna funzione. Infatti è questa la ragione per cui è stata approvata la legge n.452 del 1982 e secondo me tale motivazione vale anche per le armi sportive. Reputo necessario prevedere soltanto - e su questo credo sia d'accordo anche il rappresentante del Governo - una autorizzazione speciale per il trasporto di queste armi dal posto dove sono custodite fino al poligono di tiro, perchè molti di questi sportivi non hanno un vero e proprio porto d'armi e giustamente il Ministero dell'interno tende a limitarne il numero, dato che questo consentirebbe di portare sempre con sé un'arma con tutti i rischi che ne possono derivare. Quindi, con una licenza speciale del questore da rinnovarsi ogni anno si può dare la possibilità allo sportivo di condurre con sé un'arma solo per il tragitto che questo deve compiere da casa al poligono di tiro. Questo è l'unico sistema per favorire questo tipo di attività sportiva ed i relativi allenamenti senza ulteriori problemi burocratici. Certo, se qualcuno di questi sportivi ha la possibilità di creare un poligono di tiro nella propria abitazione il problema non sussiste, ma normalmente le attività di tiro vengono svolte nei poligoni specializzati.

Vorrei fare una sottolineatura. Non si può incentivare un'ulteriore classificazione, così come probabilmente si tende a fare all'interno di alcuni organi burocratici del Ministero, per le sole armi da difesa personale (armi corte, ossia pistole), perchè questo porterebbe a limitare la validità del porto d'armi escludendo cioè quelle da caccia. Ciò comporterebbe la necessità per i cacciatori di munirsi di una dispensa a parte per andare a caccia. Quindi mi permetto di ricordare al sottosegretario Corder la delicatezza di questa definizione, perchè questo avrebbe come conseguenza la non validità degli attuali porto d'armi per le armi da caccia, invece se si autorizza colui che porta in giro un'arma da sparo, non vedo perchè non debba essere autorizzato anche colui che va a caccia, oltretutto vi è minore pericolo.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a presentare due emendamenti che hanno carattere di organicità e che in larga misura comprendono le esigenze indicate dal senatore Garibaldi. Credo che queste mie proposte siano atte a disciplinare e razionalizzare una materia che interessa una categoria già abbastanza depressa per le numerose limitazioni che in materia di caccia sono state emanate negli ultimi tempi.

FLAMIGNI. Sono convinto che sia necessario limitarci alle finalità per cui questo disegno di legge è stato varato dalla Camera, infatti il titolo del provvedimento è «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno».

PADULA. Mi scusi, senatore Flamigni, nel mio intervento ho dimenticato di dire che propongo anche una modifica al titolo del disegno di legge che verrebbe così formulato: «Norme in materia di armi per uso sportivo».

FLAMIGNI. Allora, desidero far presente, dato che occorre approfondire la materia, che chiediamo un rinvio della discussione

perchè mi sembra che si stia andando oltre a quello che inizialmente si era stabilito, ossia discutere sull'esercizio dello sport del tiro a segno.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far presente che anche il Governo intende presentare un emendamento per modificare il titolo attuale del provvedimento e sostituirlo con: «Norme per la disciplina delle armi per uso sportivo».

FLAMIGNI. Voglio ribadire che il Gruppo comunista si sarebbe espresso in senso favorevole al disegno di legge se circoscritto all'esercizio dello sport del tiro a segno; ma, dopo quanto emerso nel corso del dibattito, chiediamo un rinvio.

PADULA. Signor Presidente, poichè desidero presentare questi emendamenti e dato che anche il senatore Flamigni ha chiesto un approfondimento della materia, mi permetto anch'io di proporre un rinvio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione sul disegno di legge n. 730 è rinviato ad altra seduta.

«Riconoscimento della qualifica di internato civile» (1026), d'iniziativa del senatore Boldrini e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riconoscimento della qualifica di internato civile», d'iniziativa dei senatori Boldrini, Martini, Pieralli, Taviani e Vassalli.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo disegno di legge, presentato da colleghi particolarmente autorevoli, intende chiarire l'attuale normativa in materia di reduci civili provvedendo al riconoscimento della qualifica di internato civile e attribuendola a quanti furono comunque deportati, confinati o internati dopo l'8 settembre 1943 ad opera dei nazifascisti in campi di concentramento o di lavoro ovvero in territori controllati dai nazisti o dalla Repubblica di Salò, e ciò a prescindere dal sesso, dai limiti di età e dalla presenza o meno di bandi.

Alla disciplina di questo settore ha provveduto in passato il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, che stabiliva un termine di 15 giorni per la proposizione della domanda da parte di coloro i quali si trovavano nelle condizioni che consentissero il riconoscimento di questa qualifica, attribuibile, secondo l'interpretazione operata con decreto dell'allora Ministro dell'assistenza postbellica (cosiddetto «decreto Gasparotto»), a tutti coloro che erano stati internati in Italia o all'estero o deportati oltre confine dopo l'8 settembre 1943. Decaduto tale decreto, pare che vi sia stata un'interpretazione divergente, per cui

sussistono difficoltà soprattutto ai fini della riassunzione in servizio e per una serie di altri problemi.

Devo dire che mi sono insorte molte perplessità in merito al provvedimento in esame, non solo per la mancata individuazione, nonostante approfondite ricerche, del già citato «decreto Gasparotto», ma anche perchè non è chiara l'entità dell'onere finanziario che l'applicazione di questo disegno di legge comporterebbe. Vi sono poi delle situazioni a dir poco strane. Ad esempio, secondo me, coloro i quali si trovano nelle condizioni stabilite da questo provvedimento dovrebbero aver superato di molto i limiti di età per la riassunzione.

Si tratta di un disegno di legge complesso e per il quale è utile un chiarimento, magari da parte dei presentatori, quindi non credo che possa essere licenziato rapidamente dalla Commissione. Ripeto, ho fatto ricerche e indagini, ma non mi sono molto chiare nè le caratteristiche di fondo, nè le conseguenze che da questo provvedimento possono derivare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla riflessione del collega Murmura, a prescindere dalle implicazioni cui egli faceva riferimento, una formulazione più congrua. Ritengo pertanto che sarebbe utile un rinvio della discussione, tale da consentire un maggiore approfondimento della materia, che, come ha già detto il relatore, può dare adito a dubbi ed è comunque di complessa interpretazione.

TARAMELLI. Signor Presidente, mi sembra utile rinviare l'esame del provvedimento, per acquisire ulteriori documentazioni, non essendo ancora stato individuato il «decreto Gasparotto» cui ci si è riferiti più volte in questa seduta. Potremmo chiedere dei chiarimenti ai presentatori del provvedimento tali da illuminarci e fugare qualunque dubbio e perplessità in materia.

PRESIDENTE. Prendendo atto del fatto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul provvedimento e di quanto è emerso dal dibattito fin qui svoltosi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO